

## CONVENZIONE

### PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "CE.VI.V. SRL - ZTO D37, D38, Fc48, Fd77" IN PONTE DELLA PRIULA

L'anno duemiladiciannove addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

#### TRA

- **Dall'Anese Eddy**, nata a Conegliano (TV) l'11.09.1974 e domiciliata per la carica presso la sede municipale di Susegana, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area IV del **COMUNE di SUSEGANA**, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (codice fiscale 82002750261) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, d'ora in poi denominato "Comune";

- **Bellussi Luisa Francesca** nata il 01.09.1969 a Conegliano (TV) c.f. BLLLFR69P41C957C la quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società **CE.VI.V. s.r.l.** con sede legale in Vidor (TV), Frazione Colbertaldo, Via Rive n.10, cod. fisc. e p. IVA 02199340262, proprietaria del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Susegana, Foglio 42°, mappali numeri:

**401** prato 5 ha 0.06.60, **517** sem. arb. 3 ha 0.04.48, **616** sem. arb. 4 ha 0.04.23, **621** sem. arb. 4 ha 0.14.61, **622** sem. arb. 4 ha 0.25.23, **623** sem. arb. 4 ha 0.08.83, **625** sem. arb. 5 ha 0.15.79, **627** sem. arb. 5 ha 0.10.28, **678** sem. arb. 6 ha 0.06.76, **679** incolt. prod. U ha 0.03.31, **680** incolt. prod. U ha 0.11.12, **682** sem. arb. 4 ha 0.07.86, **683** sem. arb. 4 ha 0.17.31, **684** sem. arb. 5 ha 0.27.31, **685** sem. arb. 5 ha 0.90.50, **686** sem. arb. 5 ha 0.66.43, **688** sem. arb. 5 ha 0.09.83, **689** sem. arb. 5 ha 0.03.13, **741** incolt. prod. U ha 0.00.75, **742** incolt. prod. U ha 0.11.76, **743** sem. arb. 5 ha 0.07.73, **744** sem. arb. 5 ha 0.19.70, **745** sem. arb. 6 ha 0.03.50, **746** sem. arb. 6 ha 0.00.10, **747** sem. arb. 6 ha 0.18.63, **748** sem. arb. 6 ha 0.01.61, **755** sem. arb. 3 ha 0.03.73, **736** E.U. ha 01.31.95, **737** E.U. ha 00.00.80, la quale agisce in nome proprio e, giusta procura speciale in data 7 febbraio 2019 rep. 15611 del Notaio Scioli di Montebelluna, per conto del sig. **Franzato Giancarlo**, nato a Este (PD) il 05.10.1935 Legale rappresentante della società **IMMOBILIARE EGGES. s.r.l.** con sede legale in Fontanelle (TV), Via Bornia n. 210/A, cod. fisc. e p. IVA 01150170262, proprietaria del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Susegana, Foglio 42°, mappali numeri:

**396** sem. arb. 3 ha 0.02.86, **754** sem. arb. 3 ha 0.03.53, **728** sem. arb. 3 ha 1.98.70, 618 E.U. ha 0.00.49

proprietari interessati all'intervento d'ora in poi denominati "Ditta Lottizzante"

### **Premesso:**

1. che la lottizzazione esistente è stata attuata con Piano di Lottizzazione ZTO D2.1.190 PA convenzionato in data 30.10.2001, rep. 2662 degli atti dell'allora segretario generale di Susegana Dal Zilio Marzia, registrata a Conegliano in data 19.11.2001 al n. 2146;
2. che a seguito dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione in data 14.02.2007, con atto in data 19.12.2007 rep. 189487 del Notaio Forte di Treviso ivi registrato al n. 1027 del 15.01.2008, sono state parzialmente cedute e/o vincolate ad uso pubblico le aree a viabilità e standard. Le aree sono state vincolate parzialmente (in quota di pertinenza) in quanto non è stato possibile trasferire e/o vincolare la quota di proprietà della ditta Forestale Veneta s.p.a.
3. che sono intervenute variazioni nell'assetto delle proprietà avendo la ditta CE.VI.V. acquisito aree all'interno dell'ambito di lottizzazione e che in seguito alle suddette acquisizioni la società CE.VI.V. ha chiesto preliminarmente al Comune di modificare la distribuzione della viabilità e delle aree a standard all'interno dell'ambito di lottizzazione e che il Comune ha aderito a tale richiesta con comunicazione in data 30.11.2018;
4. che la Ditta Lottizzante, ha inoltrato in data 15.02.2019 prot. n. 3605, istanza di variante alla Lottizzazione D2.1.190 PA per i terreni di proprietà descritti dal P.I. come D.37 e D.38 e relative aree a standards Fc.48 Fd.77 facenti parte dell'ambito di lottizzazione, aventi la superficie territoriale complessiva di mq 74.817, di cui mq. 1.206 del mappale 619 di proprietà del Comune di Susegana a destinazione viabilità e mq. 49 del mappale 626 di proprietà di E-Distribuzione SPA a destinazione cabina Enel;
5. che per la realizzazione di un siffatto complesso urbanizzato la Ditta Lottizzante è pronta ad assumere gli impegni risultanti dall'applicazione delle Norme Tecniche Operative del P.I.;
6. che la ditta CE.VI.V. s.r.l. ha sottoscritto e trasmesso in data ..... un atto unilaterale d'obbligo con il quale si è impegnata a realizzare una serie d'opere funzionali al miglioramento dell'urbanizzazione in cui è ricompresa la proprietà della ditta;
7. che è altresì emersa la necessità di realizzare un nuovo sistema di smaltimento finale delle acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione, in sostituzione del recapito finale attualmente esistente costituito dal fossato adiacente alla linea ferroviaria;
8. che con deliberazione Giunta Comunale n. del     e n. del     , è stata rispettivamente adottata, e definitivamente approvata, la lottizzazione denominata "CE.VI.V. SRL - ZTO D37, D38, Fc48, FD77" ed approvato lo schema del presente atto,
9. che fanno parte del progetto di variante i seguenti elaborati tecnico amministrativi e grafici:

#### ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

- A. Relazione tecnico illustrativa

- B. Documentazione fotografica
- C. Titoli di proprietà, visure catastali e particellare
- D. Computo metrico estimativo opere urbanizzazione
- E. Capitolato speciale d'appalto
- F. Norme tecniche di attuazione
- G. Indagine ambientale aree ad uso pubblico
- H. Relazione di calcolo illuminotecnico
- I. Relazione di compatibilità idraulica
- L. Relazione di compatibilità geologica, geotecnica, sismica

#### ELABORATI GRAFICI

- Tav. 0001 Inquadramento: planimetria catastale, planimetrie P.A.T. e P.I., planimetria generale proprietà
- Tav. 0002 Stato di fatto - Planimetria zonizzazione e calcolo standards
- Tav. 0003 Stato di fatto - Planimetria reti tecnologiche esistenti
- Tav. 0004 Stato di progetto - Planimetria zonizzazione e calcolo standards
- Tav. 0005 Stato di progetto - Planimetria reti tecnologiche di progetto
- Tav. 0006 Stato di progetto – Planimetria finiture pavimentazioni, segnaletica stradale, particolari sezioni stradali.

**Tutto ciò premesso i comparenti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 – PREMESSA**

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione integra e modifica, in relazione ai terreni indicati in premessa, la convenzione in data 30.10.2001, rep. 2662, degli atti dell'allora Segretario Generale di Susegana Dal Zilio Marzia, registrata a Conegliano in data 19.11.2001 al n. 2146, ferme restando, per quanto non costituisce oggetto di variante rispetto al PUA precedentemente approvato, le previsioni contenute nella medesima convenzione 30.10.2001.

#### **Art. 2 – PROPRIETA'**

La Ditta Lottizzante dichiara di essere proprietaria delle aree comprese nell'ambito di lottizzazione oggetto della presente convenzione, con le quote e intestazioni come sopra elencate.

#### **Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

La Ditta lottizzante si impegna a dare esecuzione alle previsioni della lottizzazione denominata "CE.VI.V. SRL - ZTO D37, D38, Fc48, FD77", secondo gli elaborati di progetto in premessa indicati, che non vengono allegati al presente atto, ma che si intendono qui facenti parte integrante e sostanziale come fossero di seguito integralmente riportati, nonché secondo le previsioni della presente convenzione.

La Ditta lottizzante assume in modo esplicito e formale tutti gli impegni ed obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti per sé, eredi e ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Ditta Lottizzante, che presta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del Piano di Lottizzazione indicato in premessa, si impegna, in attuazione del Piano approvato con provvedimento di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, divenuto esecutivo ai sensi di legge, nonché in conformità delle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla realizzazione, a sua cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria entro l'ambito, con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e come graficamente rappresentate negli elaborati di progetto riportati in premessa.

In particolare, la Ditta lottizzante si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, in conformità al progetto di lottizzazione citato, alle prescrizioni di cui al computo metrico estimativo e secondo le indicazioni e il controllo degli uffici tecnici comunali, le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- modifica viabilità comprensiva di marciapiedi per mq. 1320;
- modifica rete fognature acque nere;
- modifica rete acque meteoriche con formazione invaso;
- modifica rete di approvvigionamento idrico;
- modifica rete telefonica;
- modifica rete di distribuzione energia elettrica;
- modifica all'impianto di illuminazione pubblica;
- modifica segnaletica stradale;
- nuovi parcheggi primari di mq. 1451;
- nuovo verde secondario di mq. 2.877;
- modifica a verde di cornice stradale di mq. 473.

#### **Art. 4 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI**

La Ditta Lottizzante precisa che nell'ambito sono già presenti gli allacciamenti ai pubblici servizi, così come rappresentati negli elaborati progettuali allegati, e si impegna ad eseguire eventuali nuove opere prescritte dagli Enti preposti.

#### **Art. 5 – TRASFERIMENTO IN LUOGO DIVERSO DELLE SERVITU' DI USO PUBBLICO**

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi edilizi di ampliamento/nuova costruzione programmati dalla Ditta Lottizzante, le parti riconoscono la necessità di trasferire in luogo diverso, ai sensi dell'art. 1068 c.c., le servitù di uso pubblico già costituite sulle aree destinate a viabilità, ed a standard di verde e parcheggio, in forza dell'atto 19.12.2007, Rep. n. 189487, Notaio Forte di Treviso, di cui alle premesse.

In particolare, ed a tale scopo:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Comune rinuncia alle servitù di uso pubblico costituite, in forza del precitato atto 19.12.2007, Rep. n. 189487, Notaio Forte di Treviso, sulle aree di complessivi mq. 7.257 catastalmente individuate al Catasto Terreni del Comune di Susegana, Foglio 42, mappali nn. 517, 616, 623, 625, 627 e 755 (ex mapp. 620), dando altresì ed espressamente atto che, per effetto della medesima rinuncia, tali aree vengono a costituire superficie fondiaria utilizzabile per l'edificazione privata;
- la Ditta Lottizzante si impegna contestualmente ad eseguire, in conformità a quanto previsto all'art. 3 che precede, gli interventi ed opere di realizzazione della nuova viabilità e dei nuovi standard a verde e parcheggio, sulle aree di complessivi mq. 6.022 circa, con le modalità e collocazione previste nell'elaborato grafico denominato "Stato di Progetto Tavola 0004", e comunque secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto richiamati in premessa;
- la Ditta lottizzante si impegna altresì a costituire gratuitamente in favore del Comune, sulle predette aree e manufatti, nuove servitù di uso pubblico, dando atto espressamente che le ridette costituzioni dovranno intervenire entro 90 giorni dalla data del relativo collaudo favorevole, eseguito ed approvato con oneri a totale carico della Ditta lottizzante, e che le aree interessate dalle medesime costituzioni di servitù saranno catastalmente precisate nel tipo di frazionamento che dovrà essere redatto a cura e spese della Ditta medesima entro 90 gg. dalla data di ultimazione lavori.

#### **Art. 6 – ONERI FINANZIARI**

la Ditta Lottizzante si assume l'onere finanziario per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste negli elaborati grafici di piano e definito come da Computo metrico estimativo allegato.

I lavori previsti ammontano a € 210.859,35 + I.V.A. 10% per un totale di € 231.945,29.

#### **Art. 7 - SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

Con riferimento a quanto riportato all'art. 6 della convenzione in data 30.10.2001, rep. 2662, di cui alle premesse, e considerato che trattasi di traslazione delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate, si conferma che per la determinazione dell'entità dello scomputo vengono assunti i medesimi importi di cui alla citata convenzione, e precisamente lire 990.441.201 (pari a € 511.520,19) quanto agli oneri di urbanizzazione primaria, e di lire 135.300.406 (pari a € 69.876,83) quanto agli oneri di urbanizzazione secondaria.

L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuto per le edificazioni private sarà determinato in base alle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire.

Nessun conguaglio negativo sarà in ogni caso a carico del Comune.

#### **Art. 8 – OPERE DI URBANIZZAZIONE - TEMPI DI ESECUZIONE**

La Ditta lottizzante si impegna ad iniziare le opere di cui al precedente art. 3 previo ottenimento di apposito Permesso di Costruire, entro 12 mesi dalla notifica del Permesso stesso e ad ultimarle entro 36 mesi dalla data di inizio lavori.

Prima dell'Inizio dei lavori, la Ditta lottizzante dovrà comunicare al Comune:

- il nominativo del Direttore dei lavori;
- la data di Inizio dei lavori medesimi;
- l'avvenuto tracciamento degli spazi destinati alle opere di urbanizzazione.

I tracciati dovranno essere verificati in contraddittorio con gli uffici tecnici comunali; dovrà quindi essere redatto un apposito verbale con allegata relativa planimetria riportante i capisaldi di limitazione, che sarà messa a disposizione del collaudatore delle opere.

Al fine di evitare eventuali manomissioni o danneggiamenti alle pavimentazioni stradali, la Ditta lottizzante si impegna a realizzare il tappeto di usura delle sedi stradali in una seconda fase e, comunque, non oltre la data di ultimazione dei lavori sopra indicati.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete, il Comune potrà dar corso ai provvedimenti più opportuni per la tutela del pubblico interesse all'attuazione del Piano di lottizzazione.

L'esecuzione delle opere avverrà sotto il controllo degli Uffici tecnici comunali i quali, verificata la non rispondenza dei lavori in corso di esecuzione al progetto di lottizzazione citato ed assentito o non eseguiti a regola d'arte, ne daranno comunicazione al responsabile del servizio urbanistica.

Quest'ultimo potrà sospendere i lavori diffidando la Ditta lottizzante al rifacimento delle opere in conformità al progetto di lottizzazione citato ed assentito o a eseguirli nuovamente a regola d'arte, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità della Ditta lottizzante, per la buona esecuzione e manutenzione dei lavori fino al collaudo.

L'ultimazione delle opere dovrà essere comunicata per iscritto al servizio urbanistica del Comune, che redigerà il verbale di accertamento di avvenuta ultimazione dei lavori.

La Ditta Lottizzante si impegna a riparare le imperfezioni e a completare le opere, secondo le risultanze del verbale di accertamento di ultimazione dei lavori, entro il termine stabilito dal responsabile del servizio urbanistica, a propria totale cura e spese.

Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta lottizzante, il Comune provvederà d'ufficio, imputando tutte le relative spese a carico della Ditta medesima ed attingendo dalla cauzione le somme occorrenti.

#### **Art. 9 – PERMESSI DI COSTRUIRE**

Il rilascio dei Permessi di costruire avverrà nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalle N.T.A. del presente Piano di lottizzazione, anche in pendenza della totale esecuzione delle opere di urbanizzazione, purché le stesse siano almeno in corso di esecuzione.

I certificati di abitabilità o agibilità degli edifici potranno essere rilasciati ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria previste ed espletato il relativo collaudo finale.

#### **Art. 10 – ALTRI ONERI IN CAPO ALLA DITTA CE.VI.V. – ATTO D'OBBLIGO**

Le parti danno atto che:

- a seguito dell'approvazione del P.I. del Comune di Susegana, operata con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2017, è stata introdotta, in continuità con l'area verde prevista dal P.d.L. originariamente approvato, un'ulteriore porzione a verde che risulta posta interamente in proprietà della ditta CE.VI.V.;
- la stessa ditta ha richiesto la monetizzazione di detta superficie di verde pubblico aggiuntivo, di estensione pari a mq. 1.710;
- il Comune, con la definitiva approvazione della variante al PUA di cui alle premesse, ha accolto detta richiesta, determinando l'importo della medesima monetizzazione in € 25,00/mq, e così per complessivi € 42.750,00;
- tale somma, che viene accettata e riconosciuta congrua dalla Ditta Lottizzante, sarà definitivamente accertata all'atto del ritiro del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione e, una volta operate le compensazioni con le modalità stabilite nell'atto d'obbligo di cui in premessa, verrà versata al Comune l'eventuale rimanenza dovuta.

La Ditta CE.VI.V riconosce essere altresì dovuto al Comune un contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 d-ter del D.P.R. n. 380/2001, per effetto della valorizzazione dell'area edificabile di sua proprietà che si è determinata con l'approvazione della variante al PUA; detto contributo, calcolato secondo i vigenti parametri e criteri stabiliti con D.C.C. n. 46 del 08.11.20016, risulta pari ad € 10.500,00. Anche tale somma sarà definitivamente accertata all'atto del ritiro del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione e, una volta operate le compensazioni con le modalità stabilite nell'atto d'obbligo di cui in premessa, verrà versata al Comune l'eventuale rimanenza dovuta.

#### **Art. 11 – VIGILANZA**

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurarne la rispondenza al progetto di lottizzazione approvato e al computo metrico. Qualora fossero riscontrate difformità, il Comune diffiderà la Ditta lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali stabiliti dalla presente convenzione.

#### **Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PRESCRIZIONI URBANISTICHE**

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto, salvo che i lavori siano iniziati.

#### **Art. 13 – COLLAUDO**

Il Comune sottoporrà a collaudo tutte le opere di cui all'art. 4 non prima di gg. 30 e non oltre gg. 90 dalla data del verbale di ultimazione delle opere.

Per tale collaudo il Comune si avvarrà degli Uffici comunali o di tecnici liberi professionisti.

Le spese tutte di collaudo sono a carico della Ditta lottizzante.

La Ditta lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, alla riparazione delle imperfezioni o al completamento delle opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto il termine, ed in caso di persistente

inadempienza da parte della Ditta lottizzante, il Comune provvederà d'ufficio con spese a carico della Ditta medesima.

#### **Art. 14 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

La Ditta Lottizzante si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, impianti e manufatti già specificati nei precedenti articoli fino al trasferimento dei medesimi al Comune nei termini stabiliti. Fino al predetto trasferimento, resta altresì a carico della Ditta Lottizzante ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere di cui sopra.

La manutenzione delle aree a verde gravate di servitù di uso pubblico sarà a carico delle ditte richiedenti anche dopo la cessione della servitù di uso pubblico, a tempo indeterminato. Tale onere sarà a carico dei proprietari dei vari lotti e ripartito in quote millesimali fra gli stessi.

#### **Art. 15 – TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

La Ditta lottizzante si dichiara fin d'ora quale unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere e per il rispetto degli obblighi convenzionali assunti.

Nel caso in cui dovesse cedere a terzi, in tutto o in parte, le aree e gli oneri previsti nella presente convenzione, la Ditta lottizzante si obbliga a comunicare la cessione in via preventiva al Comune e a trasferire, nei relativi atti di cessione, tutti gli obblighi, nessun escluso, della presente convenzione.

#### **Art. 16 – CAUZIONE**

A garanzia del completo e puntuale adempimento della presente convenzione e dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere di urbanizzazione previste, la Ditta lottizzante ha costituito cauzione per le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 quantificate dal computo metrico estimativo in € 210.859,35 + I.V.A. 10% per un totale di € 231.945,29 mediante fidejussione assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

La suddetta garanzia sarà svincolata ad avvenuto collaudo e vincolo di uso pubblico con rogito notarile delle aree e delle opere.

#### **Art. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta lottizzante si impegna ad eseguire le opere di urbanizzazione adempiendo puntualmente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche o integrazioni.

#### **Art. 18 – SPESE E REGIME FISCALE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della Ditta lottizzante.

Ai fini fiscali si dichiara che le opere oggetto del presente accordo sono sottoposte al regime fiscale dell'IVA, per cui l'imposta di registro è dovuta in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

#### **Art. 19 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE**

La Ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, con la piena rinuncia all'ipoteca legale eventualmente spettante, e con esonero del Conservatore dei Registri immobiliari da ogni qualsiasi responsabilità per le formalità che andrà ad eseguire.

**Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il Comune informa che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti la Ditta lottizzante e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dalle stesse oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia.

La Ditta lottizzante può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Susegana e Responsabile degli stessi è il Responsabile Area IV.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

\_\_\_\_\_

LA DITTA LOTTIZZANTE

\_\_\_\_\_